



C I T T À D I S A R Z A N A

PROVINCIA DI LA SPEZIA

Ordinanza n. 134

Sarzana, lì 10/06/09

OGGETTO = **Disciplina orari esercizi al dettaglio in sede fissa**

I L D I R I G E N T E

VISTA la precedente propria ordinanza n. 80 del 23.04.2009;
VISTO il nuovo successivo protocollo d'intesa del 25.05.09 siglato dai Comuni di La Spezia, S. Stefano Magra e Sarzana, le organizzazioni di categoria e sindacati interessati;
VISTO il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n°114;
VISTO la L.R. n.1/2007 avente per oggetto " Testo unico in materia" con particolare riferimento al Capo XIII, articolo 115;
Ritenuto necessario provvedere all'emissione di una nuova ordinanza;

O R D I N A

Nel territorio comunale gli esercenti la vendita al dettaglio in sede fissa, ad eccezione degli esercizi di vendita di cui all'art.13 del Decreto Legislativo n°114/98, l'osservanza delle seguenti disposizioni:

ESERCIZI DI VICINATO

a) **Orario giornaliero** : è data facoltà agli esercenti la vendita al dettaglio in esercizi di vicinato di entrambi i settori, alimentari e non, di restare aperti al pubblico in tutti i giorni feriali della settimana dalle ore 7.00 alle ore 22.00, con un limite massimo di 13 ore giornaliere.

Nel periodo 15 giugno/15 settembre è data facoltà di posticipare l'orario di chiusura alle ore 24.00, fermo restando il limite massimo delle 13 ore giornaliere.

Nelle giornate del 24 e 31 dicembre il limite orario massimo dello svolgimento delle attività di vendita è fissato alle ore 19.00.

b) **Chiusura infrasettimanale** : E' data facoltà, agli esercenti la vendita al dettaglio in esercizi di vicinato di entrambi i settori merceologici, che non usufruiscono delle deroghe domenicale e festiva, di derogare alla chiusura infrasettimanale .

c) **Apertura domenicale e festiva** : è data facoltà agli esercizi di vicinato di entrambi i settori merceologici, di derogare alla chiusura domenicale e festiva con l'obbligo del rispetto della mezza giornata di chiusura infrasettimanale compensativa, da effettuarsi entro la settimana successiva, previa preventiva comunicazione al Comune e di apposizione di cartello al pubblico ad eccezione delle domeniche e festività per le quali è prevista la chiusura obbligatoria (lettera d).

d) **Chiusura obbligatoria domenicale o festiva** : è obbligatoria la chiusura totale di tutti gli esercizi di vicinato di entrambi i settori merceologici nelle seguenti giornate festive :



C I T T À D I S A R Z A N A

PROVINCIA DI LA SPEZIA

1° gennaio, Domenica di Pasqua, 1 ° maggio , 25 (escluso il settore alimentare) e 26 dicembre .

f) **Frazione di Marinella** : fermo restando quanto sopra indicato ,agli esercizi di vicinato di entrambi i settori siti nella la frazione di Marinella , per il periodo che va dal sabato antecedente la domenica Pasquale al 30 Settembre è data facoltà di derogare alla chiusura obbligatoria festiva e al rispetto della mezza giornata di chiusura infrasettimanale compensativa per le giornate domenicali e festive.

MEDIE E GRANDI STRUTTURE

g) **Orario giornaliero** : è' data facoltà ai titolari di medie e grandi strutture di vendita di entrambi i settori merceologici di restare aperti al pubblico in tutti i giorni feriali della settimana dalle ore 7.00 alle ore 22.00, con un limite massimo di 13 ore giornaliere. Nelle giornate del 24 e 31 dicembre il limite massimo dell'orario dello svolgimento della attività di vendita è fissato alle ore 19.00.

h) **Chiusura infrasettimanale** : E' data facoltà agli esercenti la vendita in medie e grandi strutture di vendita al dettaglio di entrambi i settori che non usufruiscono delle deroghe domenicale e festiva di derogare alla chiusura infrasettimanale .

i) **Apertura domenicale e festiva** : è' data facoltà ai titolari di medie e grandi strutture di vendita di entrambi i settori merceologici di derogare alla chiusura domenicale e festiva con **l'obbligo** del rispetto della mezza giornata di chiusura infrasettimanale compensativa, da effettuarsi entro la settimana successiva, previa preventiva comunicazione al Comune e di apposizione di cartello al pubblico ad eccezione delle domeniche e festività per le quali è prevista la chiusura obbligatoria (lettera e) .

e) **Chiusura obbligatoria domenicale o festiva** :è obbligatoria la chiusura totale di tutti gli esercizi di medie e grandi strutture di vendita di entrambi settore merceologici nelle seguenti giornate festive : 1° gennaio, Domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo , 25 Aprile , 1 ° maggio, 15 agosto , 25 e 26 dicembre .

SANZIONI

Le sanzioni amministrative da irrogarsi a carico dei trasgressori sono determinate ai sensi di quanto stabilito dall'art.144 della legge regionale 03.01.07 n°1.

IL Comando di P.M. ed ogni altro organo di vigilanza è incaricato del rispetto della presente ordinanza.

La presente sostituisce integralmente la propria precedente ordinanza n. 80 del 23.04.2009.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. TALEVI Franco)**